



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Testo della modifica proposta

in seguito alle osservazioni pervenute dai COA

Da collocarsi nella parte del Codice deontologico dedicati ai rapporti con la parte assistita.

Art. 25-bis - Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, **per iscritto**, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della **censura**. **La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.**

~~4. La violazione del divieto di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.~~

Relazione di accompagnamento.

Nel caso di specie, l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49. La legge prevede all'art. 5, comma 5: *“5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge”*.

Gli illeciti deontologici sono dunque già prefigurati dal legislatore e consistono propriamente:

- a) nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti (cfr. comma 1 della norma deontologica), nonché
- b) nella violazione – allorquando le condizioni contrattuali sono predisposte dall'avvocato - dell'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa, è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ed una sanzione più grave (la censura) nel caso in cui l'avvocato viola in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi (vedi comma 3).

La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente “forte”, e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti "forti", per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose.

Secondo la normativa vigente, il testo del nuovo art. 25 bis è stato inviato lo scorso 14 dicembre 2023 ai Consigli dell'ordine degli avvocati per la necessaria consultazione (cfr. art. 35, comma 1, lett. d), e il Consiglio nazionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, ha approvato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024 la formulazione definitiva della disposizione. In particolare, sono stati recepiti i suggerimenti diretti ad accorpate in un solo comma le previsioni delle sanzioni, e quelli rivolti alla precisazione che debba essere dato per iscritto l'avviso al cliente circa l'obbligo di rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.